Illegittima sospensione dell'AIA e dell'esercizio provvisorio di una attività di stoccaggio e recupero rifiuti

T.A.R. Veneto, Sez. II 22 marzo 2022, n. 481 - Pasi, pres.; Amorizzo, est. - Savi Servizi S.r.l. (avv.ti Zampese, Vincenzi) c. Regione Veneto (avv.ti Botteon, Cusin, Peagno).

Ambiente - Attività di stoccaggio e recupero di rifiuti - Sospensione immediata dell'AIA e dell'esercizio provvisorio - Illegittimità.

(Omissis)

FATTO

La società ricorrente opera nel settore di recupero di rifiuti in forza dell'AIA n. 1352 del 17 luglio 2012. In base alla configurazione impiantistica autorizzata dal suddetto provvedimento, le attività di stoccaggio e recupero dei rifiuti avrebbero dovuto svolgersi in due capannoni, uno costruito sui mappali 387 e 1068 e l'altro, edificato di più recente, sul mappale 1036.
Con delibera n. 2391 del 16 dicembre 2014 la Regione autorizzava la realizzazione di un nuovo settore produttivo dedicato al recupero di rifiuti non pericolosi per la produzione di C.S.S. e l'implementazione del settore già operativo destinato alle attività di stoccaggio di rifiuti non pericolosi e pericolosi da conferire a terzi (che già si svolgeva nel capannone insistente sul mappale 1036).
Dopo talune proroghe della fine dei lavori, in data 18 dicembre 2018, SAVI comunicava alla Regione la volontà di rinunciare al nuovo settore di produzione del C.S.S.
Con decreto n. 23 del 21 febbraio 2019 la Regione, prendendo atto della rinuncia, revocava la D.G.R.V. n. 2391 del 16 dicembre 2014 per la sola parte relativa alla realizzazione e gestione dell'impianto di produzione di C.S.S.
Con decreto del Tribunale di Vicenza del 22 maggio 2019, la società veniva ammessa a concordato in continuità aziendale, nell'ambito del quale veniva autorizzata la vendita del capannone dedicato all'attività di stoccaggio oggetto del progetto approvato nel 2014 (identificato al fg 12, mapp. 387 e 1068).
La vendita del capannone, avvenuta in data 26 marzo 2021, non veniva comunicata alla Regione che se ne avvedeva solo nel corso del sopralluogo disposto per la verifica del collaudo funzionale dell'intervento.
Veniva, quindi, avviato dato avvio al procedimento di revoca della autorizzazione integrata ambientale rilasciata con D.G.R.V. n. 2391 del 16 dicembre 2014 e del decreto n. 23 del 21 febbraio 2019, "in mancanza del requisito della disponibilità dell'area sulla quale insiste l'attività autorizzata".
Seguivano interlocuzioni tra le parti, nel corso delle quali la società tentava di provare che l'intera attività di stoccaggio e recupero dei rifiuti si era sempre svolta e continuava a svolgersi esclusivamente negli immobili e nelle pertinenze presenti sul mappale n. 1036, rimasto nella piena disponibilità della società.
All'esito, la Regione ha adottato il decreto n. 19 del 29 luglio 2921 con cui è stata disposta la sospensione immediata dell'AIA e dell'esercizio provvisorio rilasciati con D.G.R.V. 1352 del 13 luglio 2012, modificata dalla D.G.R.V. n. 2391 del 16 dicembre 2014 e dal Decreto n. 23 del 21 febbraio 2019 e fino al rilascio del provvedimento di modifica dell'installazione nella nuova configurazione.
La ricorrente ha impugnato il provvedimento, chiedendone l'annullamento, previa sospensione cautelare, per i seguenti motivi:
1. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, irragionevolezza e difetto di proporzionalità dell'azione amministrativa.
La ricorrente afferma che la vendita del capannone insistente sui mappali 287 e 1068 non avrebbe inciso in alcun modo sullo svolgimento dell'attività, poiché l'attività di stoccaggio e recupero di rifiuti, almeno dal 2012, si è sempre svolta interamente all'interno del capannone sito sul mappale 1036. Non si sarebbe verificata alcuna modifica sostanziale dell'impianto, trattandosi di modifica *in minus*.
2. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di motivazione sui presupposti per disporre la sospensione immediata dell'attività.
Il provvedimento impugnato difetta della motivazione sui presupposti previsti dall'art. 29-*decies* D.Lgs. 152/06 per disporre la sospensione immediata dell'attività.
Si è costituita la Regione Veneto, avversando i motivi di ricorso.
Con ordinanza n. 446 del 10 settembre 2021 è stata accolta la domanda cautelare.
All'udienza del 27 gennaio 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

1. Il primo motivo di ricorso non è fondato. Ai sensi dell'art. 29-*nonies*, D.Lgs. 152/06, il gestore deve comunicare all'autorità competente *"le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l)."*.
L'art. 5, comma 1, lett. l), definisce la *"modifica"* come *"la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente"*.
La comunicazione delle modifiche all'impianto, o al progetto approvato, prima che esse siano poste in essere, è funzionale all'esercizio dei poteri di controllo spettanti all'autorità titolare del potere autorizzatorio.
L'art. 29-*nonies*, comma 1, D.Lgs. 152/06, infatti, prevede che, ricevuta la comunicazione, l'autorità valuti se la modifica sia da qualificarsi come non sostanziale, – e, in tal caso, procede al un mero aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale - o delle relative condizioni, ovvero se essa sia sostanziale. In tale ipotesi, l'autorità comunica al gestore la sua valutazione perché, ove intenda procedere alla modifica, avvii il procedimento per il rilascio di una nuova autorizzazione.
Emerge dalla lettura della norma che la valutazione in merito alla portata ed agli effetti sull'ambiente delle modifiche che il gestore intenda apportare all'impianto spetta in via esclusiva all'autorità titolare del potere autorizzatorio.
Pertanto, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 29-*decies*, il riferimento all'art. 5, comma 1, lett. l), (*"la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente"*), nella parte in cui limita la definizione di "*modifica*" alle variazioni *"che possano produrre effetti sull'ambiente"* non può che interpretarsi in senso restrittivo, consentendo di sottrarre all'obbligo di comunicazione soltanto le modifiche che neppure in linea astratta sono suscettibili di produrre effetti sull'ambiente.
A tale novero non può ascriversi l'eliminazione dall'impianto di un capannone dedicato allo stoccaggio dei rifiuti. Infatti, gli impianti di trattamento dei rifiuti vengono autorizzati tenendo conto di una pluralità di aspetti, tra i quali anche la sufficienza e l'adeguatezza (in relazione alla quantità e qualità dei rifiuti trattati) dei luoghi ove il rifiuto è destinato ad essere ospitato. Pertanto, l'eliminazione dall'assetto impiantistico di un capannone destinato allo stoccaggio costituisce una modifica che può incidere sulle condizioni di autorizzazione, essendo, in astratto, suscettibile di produrre effetti ambientali.
2. E', invece, fondato il secondo motivo di ricorso, non risultando dalla motivazione del provvedimento impugnato le ragioni per le quali l'amministrazione ha ritenuto sussistenti i presupposti che, ai sensi dell'art. 29-*decies*, comma 9, lett. b) D.Lgs. 152/06, consentono di disporre l'immediata sospensione dell'attività, ovvero che il gestore, con l'inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, abbia determinato *"un pericolo immediato per la salute umana o per l'ambiente"* o abbia posto in essere violazioni *"reiterate più di due volte in un anno"*.
Il provvedimento, infatti, nel suo pur ampio preambolo, si sofferma esclusivamente sulle vicende procedimentali che hanno interessato le autorizzazioni dell'attività, dando altresì atto delle osservazioni presentate dalla ditta in relazione agli effetti ambientali delle modifiche apportate alla configurazione impiantistica autorizzata, ma nulla dice circa le ragioni per le quali tale diversa configurazione (che in sostanza esclude un capannone destinato allo stoccaggio di rifiuti dal ciclo di produzione) sia idonea a determinare un pericolo immediato per la salute umana o per l'ambiente.
La ricorrenza di tale presupposto è espressamente prevista dalla legge quale condizione per sospendere gli effetti dell'autorizzazione, mentre priva di fondamento normativo è la diversa interpretazione dell'art. 29-*decies* fornita dalla Regione, secondo la quale la misura da adottare in caso di inosservanza di prescrizioni che determinino un pericolo immediato per la salute o per l'ambiente sarebbe la revoca dell'autorizzazione.
Ai sensi della lettera c) dell'art. 29-*decies*, comma 9, infatti, la revoca immediata dell'autorizzazione consegue alle diverse ipotesi di *"di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente"*.
Il provvedimento, pertanto, deve essere annullato, con salvezza degli ulteriori atti dell'amministrazione, la quale dovrà valutare la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 29-*decies*, comma 9, lett. b) D.Lgs. 152/2006.
3. L'esito del giudizio e la complessità delle questioni di fatto che vengono in rilievo nella fattispecie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.

(Omissis)

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it